



Istituto Comprensivo "NicolaSole" Senise

Scuola dell'Infanzia-Scuola Primaria-Scuola Secondaria I° grado indirizzo musicale
Sedi associate: Terranova di Pollino – Noepoli – Cersosimo – San Costantino Albanese
Castronuovo di Sant' Andrea – Sede Rione San Pietro – 85038 – SENISE (Potenza)

Web: www.icnicolasolesenise.edu.it - Peo: pzic885007@istruzione.it Pec: pzic885007@pec.istruzione.it
Tel. Segreteria: 0973/58.40.05 - Fax 0973/58.41.96 - Presidenza 0973/68.66.39

IST. COMP. "N. SOLE"-SENISE
Prot. 0006624 del 17/11/2020
07 (Uscita)

Ai Docenti della scuola primaria

Ai Docenti della scuola secondaria di primo grado

Al DSGA per gli adempimenti di competenza

Al Personale Ata

Al sito web

Albo on line

Oggetto: Decreto del Dirigente scolastico su lavoro agile del personale Docente in seguito all'applicazione dell'Ordinanza n. 44 del Presidente della Regione Basilicata del 15 novembre 2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il DPR 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- VISTO** il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO** il D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- VISTO** il PTOF di Istituto;
- VISTO** l'art. 263 del DL 34/20 convertito dalla L. 77 del 17 luglio 2020;
- VISTO** il DM del Dipartimento Funzione Pubblica del 19 ottobre 2020;
- VISTO** il DPCM 3 novembre 2020 pubblicato in GU il 4 novembre 2020 ed in vigore dal 6 novembre 2020;
- VISTA** l'Ordinanza n. 44 del Presidente della Regione Basilicata del 15 novembre 2020 che recita all'art. 1 comma 1 "dal 17 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020 le Istituzioni scolastiche della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ed educativa in modo che il cento per cento delle attività sia svolta mediante il ricorso alla didattica digitale integrata";
- VISTA** la nota Ministero dell'Istruzione prot. 1990 del 05 novembre 2020 nella quale si prevede che "la dirigenza scolastica, nel rispetto delle deliberazioni degli organi collegiali nell'ambito del Piano DDI, adotta, comunque, ogni disposizione organizzativa atta a **creare le migliori condizioni per l'erogazione della didattica in DDI anche autorizzando l'attività non in presenza**, ove possibile e ove la prestazione lavorativa sia comunque erogata.";
- CONSIDERATO** di dover garantire l'efficacia, l'efficienza ed il buon andamento dei servizi erogati

dall'Istituto;

- CONSIDERATO** di dover altresì tutelare la salute e sicurezza di utenti, lavoratori e cittadini in merito alla emergenza sanitaria COVID19 in atto;
- CONSIDERATO** di dover tutelare prioritariamente, ai sensi del comma 1 lettera e) del DM DFP 19 ottobre 2020, particolari situazioni di salute di lavoratori e loro familiari per maggiore esposizione al rischio COVID 19, di distanza tra le zone di residenza o domicilio e la sede di lavoro, in relazione anche al numero e tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi tempi di percorrenza, alla presenza nel medesimo nucleo familiare di figli con età minore di 14 anni;
- VALUTATE** le attività che possano essere svolte in lavoro agile compatibilmente con le potenzialità organizzative e con la qualità ed effettività del servizio erogato ai sensi dell'art.3 comma 1 lettera a) e comma 3 del DM del Dipartimento Funzione Pubblica del 19 ottobre 2020;
- CONSIDERATO** di dover garantire la migliore qualità del servizio possibile;
- CONSIDERATO** che nell'Istituto non è possibile utilizzare la Didattica digitale integrata a causa della scarsa larghezza di banda del collegamento ad Internet;
- CONSIDERATO** di dover evitare la concentrazione all'accesso e all'uscita dei lavoratori in presenza nella stessa fascia oraria ai sensi dell'art. 5 comma 5 del DPCM 3 novembre 2020 e dell'art. 4 comma 1 del DM DFP del 19 ottobre 2020;

DECRETA

la possibilità di adozione delle modalità di lavoro agile dal proprio domicilio per il personale docente alle seguenti condizioni:

- dotazione di propria idonea attrezzatura digitale, di software e di adeguata connessione di rete presso il luogo di domicilio atti a garantire agli studenti la medesima qualità dell'attività assicurabile rispetto allo svolgimento della didattica digitale a distanza dalle sedi dell'Istituto;
- disponibilità di adeguati locali ed impianti tecnici (elettrico, riscaldamento, illuminazione, areazione, servizi igienici ecc.) atti a garantire il rispetto delle norme di tutela della propria salute e sicurezza e la sufficiente riservatezza per il rispetto delle norme di tutela del segreto d'ufficio e dei dati personali di studenti e famiglie;
- rispetto delle indicazioni di sicurezza;
- rispetto e tutela dei dati personali secondo il regolamento GDPR e norme di Istituto pubblicate sul sito, mediante software specifici di protezione, protezione password ed accessi non autorizzati ai propri dispositivi o materiali contenenti dati personali o informazioni oggetto del segreto d'ufficio;
- assenza di oneri e impegni a carico dell'Istituto e del relativo personale, ivi compresa l'assistenza tecnica su propri dispositivi e proprie connessioni di rete;
- pedissequo rispetto dell'orario di servizio, dell'orario di inizio e fine delle videolezioni, delle relative pause e di quant'altro previsto nel Patto di corresponsabilità, Regolamento di Istituto e Regolamento della Didattica Digitale integrata di Istituto.

L'effettuazione del servizio avverrà in presenza in caso di scarsa qualità del collegamento di rete o inadeguatezza di dispositivi o attrezzature o locali, anche segnalata da allievi e famiglie di propria iniziativa o su richiesta dell'Istituto, imputabile alle proprie dotazioni o ai servizi di telecomunicazione locali, oppure in caso di necessità di attrezzature didattiche non disponibili presso il proprio domicilio e disponibili presso l'Istituto (*lavagne, locali e materiali di laboratorio o ad uso sportivo, attrezzature informatiche non possedute, particolari esperienze o attività effettuabili solo in Istituto, materiale bibliografico,*

grafico, tecnico, informatico, insegnanti di sostegno ecc.);

Il presente decreto si applica fino alla data del 3 dicembre 2020 o data successiva in caso di proroga da parte delle autorità competenti del periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, sono fatte salve eventuali modifiche o integrazioni per sopravvenute necessità o aggiornamenti normativi.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Avv. Francesco D'Amato

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)